

N. R.G. 907/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Anna De Cristofaro	Presidente rel.
dott. Manuela Velotti	Consigliere
dott. Luciano Varotti	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. **907/2023** promossa da:

RECLAMANTE

contro

	con il patrocinio dell'avv. MARZOCCHI
CLAUDIO e dell'avv. CONTARINI STEFANIA	() PEC:
stefania.contarini@ordineavvocatiravenna.eu, elettivamente	domiciliato in C/O PEC:
(claudio.marzocchi@ordineavvocatiforlicesena.eu)	

OCC in persona della dott.ssa Sara Pennacchi

RESISTENTI

IN PUNTO A:

Reclamo ex artt. 51 e 270 n. 5 CCII contro la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di n. 18/2023 pubblicata il 5 aprile 2023.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da note di udienza sostituita dal deposito di note scritte del 29 settembre '23. Il Procuratore Generale ha ritenuto di non presentare conclusioni

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con la sentenza in epigrafe, il tribunale di Forlì su istanza di ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata del predetto sovraindebitato rilevando:
-l'esposizione debitoria complessiva di **euro 2.124.149,73** e l'insufficienza del patrimonio in relazione a tali obbligazioni, non avendo l'indebitato beni mobili registrati né investimenti finanziari

bancari né altri cespiti ma unicamente un reddito mensile di 1500 € per 14 mensilità, partecipazioni societarie prive di valore e una quota di immobile in comproprietà con il fratello [] (aggiudicatario del bene staggito al prezzo di euro 242.491,04);

-l'irrelevanza della sentenza di patteggiamento emessa carico del predetto e della rinuncia all'eredità paterna, trattandosi di circostanze rilevanti solo in sede di esdebitazione o di eventuale revoca di atti compiuti dal debitore;

-l'opportunità di acquisire interamente il ricavato della vendita immobiliare nonché di trattenere dal reddito percepito dal [] la somma di 100 € mensili per 14 mensilità, da corrispondere alla procedura per la durata di tre anni, in collegamento con la possibilità per il sovraindebitato di ottenere l'esdebitazione.

2. Reclama la società cessionaria del creditore ipotecario Unicredit, FINO 1, che contesta la decisione in base alle seguenti ragioni:

-insufficienza delle risorse messe a disposizione dal debitore (in origine, 50 € al mese, poi aumentate dal tribunale a 100 €): in concreto, viene ad essere ripartito tra i creditori unicamente il ricavato della vendita dell'immobile gravato da ipoteca, sul quale il giudice dell'esecuzione "inopinatamente aveva fatto gravare ogni spesa", eccettuati gli oneri fiscali attribuiti all'assegnatario;

-aggiunta di ulteriori spese dato che dal compendio disponibile andranno poi detratti, sempre in danno dei creditori, 50.000 € che corrispondono al compenso del difensore e dell'OCC;

-assenza di meritevolezza, alla luce dei comportamenti sottrattivi e distrattivi posti in essere dal debitore: alienazione da parte della moglie del debitore, tra dicembre 2014 e giugno 2015, dei beni immobili di sua proprietà e di diritti edificabili siti in [] (tra l'altro, la predetta, dopo aver lavorato tanti anni, ha abbandonato l'attività lavorativa per seguire i due figli di cui una maggiorenne e l'altra prossima a diventarlo); la rinuncia alla successione del padre di []
Chiede pertanto la revoca della liquidazione controllata per insussistenza dei presupposti.

3. Il reclamato si è costituito mediante difensore.

La difesa rileva preliminarmente che la finalità dell'istituto utilizzato, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge, tra cui non è prevista la convenienza per il ceto creditorio, è quella di consentire al debitore la possibilità di chiudere tutte le posizioni passive attraverso la procedura di liquidazione, in un arco temporale stabilito dal giudice, di tutti i beni mobili e immobili del debitore stesso (diversamente dal fallimento, che può essere aperto anche in assenza di attivo). In concreto, le contestazioni del creditore sono nate nel momento in cui debitore ha presentato l'istanza di esdebitazione nonostante sia un suo diritto insopprimibile.

Quanto all'esecuzione immobiliare, osserva che la ripartizione e/o attribuzione delle spese nell'ambito della procedura esecutiva è una questione che deve essere fatta valere davanti al giudice dell'esecuzione mentre va evidenziato che, nonostante la scarsa appetibilità del bene, il comproprietario, fratello del debitore, lungi dall'avere comportamenti dilatori e volti al ribasso, ha offerto subito il prezzo stabilito per la vendita, favorendo in concreto il creditore ipotecario.

Non può neppure essere tralasciato il fatto che, durante la procedura, il debitore porrà a disposizione dei creditori anche l'ulteriore somma annuale di euro 1400, importo così determinato dal giudice.

Quanto alla verifica della **meritevolezza**, osserva:

-che i comportamenti della moglie del debitore (i coniugi erano in separazione dei beni) non sono rilevanti, avendo la stessa venduto nove anni prima del ricorso, immobili di sua esclusiva proprietà (tra l'altro in comproprietà con altre tre sorelle) e neppure può rilevare la sua decisione personalissima di lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia;

-la rinuncia alla successione del padre neppure può rilevare ai fini dell'assenza di meritevolezza, avendo il predetto un'esposizione complessiva di oltre 120.000 € e quindi tale da giustificare pienamente la rinuncia (effettuata tra l'altro anche nell'interesse delle figlie minori del debitore);
-del tutto illegittimo è il riferimento della reclamante alla costituzione di un fondo patrimoniale costituito dai coniugi nel lontano 2009, in seguito revocato con la conseguente acquisizione del bene immobile a beneficio dei creditori e in particolare del creditore ipotecario;
-infine, è irrilevante la sentenza di patteggiamento con cui debitore ha definito i reati collegati alle vicende societarie in cui è stato coinvolto, risalenti al lontano 2012.

Tra l'altro, la meritevolezza può, in base alle recenti riforme, essere esclusa solo di fronte ad una situazione di sovraindebitamento procurato con colpa grave, malafede o frode.

Chiede pertanto il rigetto del reclamo e la condanna della società reclamante alle spese di lite con distrazione favore dei difensori che nulla hanno percepito anche per venire incontro al debitore.

4. All'udienza del 29 settembre 2023 tenuta con modalità cartolare, sulle note depositate dalle parti, la corte si è riservata la decisione.

5. Infondato è il primo motivo di reclamo in quanto non rilevano in questa sede le doglianze mosse dal creditore ipotecario, volte soprattutto a criticare le spese e gli oneri posti sul prezzo dell'aggiudicazione, quindi a carico della massa dei creditori, in conformità tra l'altro alla legge, trattandosi di censure da azionare nella sede esecutiva opportuna.

Il fatto che l'apertura della procedura comporta ulteriori costi rappresentati dalle spese di prededuzione (compenso OCC ecc) non può avere come conseguenza l'insussistenza dei presupposti per l'apertura della procedura in questione.

Quanto ai beni messi a disposizione della procedura, come evidenziato dal tribunale, vi è in primis il ricavato della vendita, il cui importo è stato agevolato anche dalla collaborazione del fratello comproprietario, che ha subito offerto una somma soddisfacente senza attendere i ribassi dovuti alla fissazione delle varie aste, come sarebbe stato in suo potere e interesse fare; secondariamente, vi è la somma messa a disposizione, su indicazione del tribunale, di 1400 € annuali, per tre anni, a fronte di una retribuzione media mensile di euro 1500 per 14 mensilità, che può considerarsi congrua in relazione alle esigenze di mantenimento del debitore e della sua famiglia.

In definitiva, considerati i beni messi a disposizione dei creditori, non ricorre alcuna ipotesi di inammissibilità della domanda né si può parlare di impossibilità di acquisizione di attivo, come suggerito nel motivo di reclamo.

Neppure sono condivisibili le doglianze sulla maggiore convenienza per il ceto creditorio di una procedura differente, trattandosi di valutazione che il tribunale non è tenuto a fare nella dichiarazione di apertura della liquidazione controllata.

6. È infondato anche l'ulteriore motivo di reclamo fondato sull'assenza di una verifica, anche meramente prognostica, sulla meritevolezza del debitore e sull'inammissibilità del ricorso in presenza di atti dispositivi non dichiarati.

Preliminarmente, si conviene con la motivazione del tribunale là dove afferma che le questioni sulla meritevolezza sollevate dal creditore ipotecario attengono piuttosto al momento della esdebitazione o alla valutazione circa la revocabilità degli atti compiuti dal debitore di cui il liquidatore dovrà tener conto nel corso della procedura.

In ogni caso, anche ai fini del beneficio menzionato, rilevano, in senso negativo, unicamente i comportamenti di frode, e/o compiuti con dolo o quanto meno con colpa grave che abbiano comportato la distrazione dell'attivo, l'aggravamento del dissesto e ogni altra condotta che abbia di fatto impedito la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; infine, tutti i

comportamenti volti ad ostacolare o rallentare lo svolgimento della procedura (è chiaro il testo dell'articolo 280 CCII).

È poi di tutta evidenza che il requisito della meritevolezza è stato profondamente modificato dal codice della crisi (si veda anche l'art. 69 CCII sulle condizioni soggettive ostative del consumatore che sono abbastanza sovrapponibili a quelle sopra richiamate in sintesi).

7. Ciò posto, nessuna condotta del genere è ravvisabile nel caso di specie per le seguenti ragioni:

- le condotte della moglie del debitore non possono incidere sui presupposti di ammissione alla procedura: ciò vale sia per la vendita, peraltro risalente nel tempo, di beni di cui la stessa era proprietaria assieme ad altre tre sorelle, sia per la decisioni, personalissima, di lasciare il lavoro per dedicarsi alla famiglia;

- come osservato dal tribunale, la sentenza di patteggiamento non è idonea ad escludere la meritevolezza, in quanto la legge ritiene ostative unicamente le condanne passate in giudicato per i reati descritti nella lettera a) dell'articolo 280 CCII: diversamente ritenendo, verrebbe ad essere pregiudicato lo scopo deflattivo del patteggiamento che non equivale ad una condanna;

- la rinuncia all'eredità paterna, in quanto gravata da rilevanti debiti, peraltro accompagnata dalla rinuncia anche nell'interesse delle figlie minori del debitore, non può essere equiparata ad un atto di distrazione di un qualsivoglia attivo in danno dei creditori;

- la condotta rappresentata dalla costituzione del fondo patrimoniale, velatamente suggerita dalla reclamante, è un fatto molto risalente nel tempo quindi non più attuale e proprio a seguito della revoca della stessa è stata avviata la procedura esecutiva immobiliare di cui si parla;

- non risultano in definitiva condotte del debitore volte a creare una situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

8. Il reclamo va in conclusione respinto mentre deve essere confermata la sentenza di apertura della liquidazione controllata del tribunale di Forlì, essendo intervenuta nella ricorrenza dei presupposti di legge.

9. Le spese seguono la soccombenza. Va disposta la distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari.

Sussistono anche le condizioni per il raddoppio del contributo unificato da porre a carico della società reclamante.

P.Q.M.

La corte

Ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

>**respinge** il reclamo e conferma la sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione controllata di n. 18/2023 pubblicata il 5 aprile 2023;

>condanna la reclamante alla rifusione delle spese del reclamato liquidate in euro 6.500,00 oltre oneri e accessori di legge con distrazione in favore dei difensori antistatari, avvocati Claudio Mazzocchi e Stefania Contarini.

>dichiara, per la reclamante, la sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002.

Così deciso in Bologna il 3 ottobre 2023.

La Presidente
Anna De Cristofaro